

**ACCORDO DI BASILEA SUI COEFFICIENTI
PATRIMONIALI MINIMI:**

**IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO
CONNESSO A DETERMINATE
POSIZIONI FUORI BILANCIO**

Compensazione - Emendamenti

Maggiorazioni - Proposte

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Basilea

Luglio 1994

Il trattamento, ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, dei rischi di credito connessi a determinate posizioni fuori-bilancio

I. Introduzione

1. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹ pubblica un emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali del luglio 1988 che amplia il riconoscimento della compensazione bilaterale nel calcolo dei coefficienti minimi patrimoniali, nonché, a fini di consultazione, una proposta per il riconoscimento degli effetti della compensazione nel calcolo delle maggiorazioni per le esposizioni creditorie future potenziali e una proposta per l'estensione della matrice dei fattori di maggiorazione per le esposizioni creditorie future potenziali contenuta nell'Accordo del 1988.
2. L'emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali, che figura come Allegato 1 del presente documento, sarà applicato dai vari membri del Comitato in conformità delle loro rispettive regole e procedure.
3. Poiché le due proposte sono chiaramente interrelate, le banche dovranno considerarle congiuntamente nel valutare il loro impatto complessivo sui requisiti di adeguatezza patrimoniale. I commenti sulle proposte, le quali sono pubblicate dai membri del Comitato nei rispettivi paesi, dovranno pervenire entro il 10 ottobre 1994. Il processo di consultazione si svolgerà in prima istanza a livello nazionale; il Comitato coordinerà quindi le osservazioni e le risposte pervenute ai singoli membri. Il Comitato si prefigge di dare attuazione alle proposte entro la metà del 1995.

II. Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali

1. Nell'aprile 1993, il Comitato pubblicò una proposta di modifica del riconoscimento prudenziale della compensazione bilaterale nell'Accordo sui requisiti patrimoniali. Tale proposta definiva le condizioni alle quali le banche avrebbero potuto compensare i rischi di credito derivanti dalle posizioni in determinati strumenti finanziari. Il periodo di consultazione si è concluso il

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un Comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, Basilea.

31 dicembre 1993. Il Comitato ha esaminato i commenti pervenuti da operatori bancari e autorità di vigilanza di tutto il mondo.

2. La proposta del Comitato di permettere la compensazione bilaterale di talune transazioni contemplate nell'Allegato 3 dell'Accordo sui requisiti patrimoniali, subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni, ha trovato un ampio riscontro favorevole. Al Comitato non è pervenuto alcun commento di rilievo che avrebbe implicato una modifica sostanziale delle suddette condizioni.

3. Molte delle osservazioni riguardavano questioni amministrative connesse all'osservanza delle condizioni legali e procedurali contenute nella proposta. Ad esempio, alcuni commentatori hanno espresso il desiderio che il Comitato specifichi esattamente che cosa si intende per argomentati pareri giuridici e adeguate procedure interne di controllo. Altri auspicavano la pubblicazione di un elenco degli accordi di compensazione accettabili.

4. Ai termini dell'emendamento compete alle banche l'onere primario di dimostrare alle rispettive autorità di vigilanza l'efficacia giuridica degli accordi di compensazione in tutte le giurisdizioni pertinenti. A questo riguardo il Comitato ha deciso di lasciare alla discrezionalità delle autorità nazionali l'elaborazione di eventuali direttive o procedure cui le banche dovranno attenersi. Il Comitato non pubblicherà un elenco degli accordi di compensazione accettabili. In sede di attuazione dell'emendamento, tuttavia, il Comitato si adopererà per promuovere la consultazione fra le autorità di vigilanza a livello nazionale e internazionale, al fine di facilitare il controllo dell'osservanza delle condizioni prescritte.

5. Nella proposta dell'aprile 1993 si affermava che non sarebbero stati riconosciuti, ai fini dei requisiti di adeguatezza patrimoniale, gli accordi di compensazione che prevedano eccezioni di inadempimento. Alcuni commentatori hanno sollecitato un periodo di transizione addizionale oppure una sanatoria per gli accordi in essere contenenti tali clausole. Il Comitato ritiene che la sua posizione in merito alle eccezioni di inadempimento fosse nota già da tempo agli operatori e che quindi non è giustificata la concessione di un periodo di transizione addizionale o di una sanatoria.

6. Ai termini dell'emendamento le banche facenti uso del metodo dell'esposizione corrente possono compensare le esposizioni in essere a fronte di transazioni coperte, mentre è consentito soltanto in misura molto limitata la compensazione di importi nominali ai fini del calcolo delle maggiorazioni per le esposizioni future potenziali. Per le ragioni indicate più avanti, il Comitato propone una formula per riconoscere gli effetti della compensazione nel calcolo di tali maggiorazioni. D'altra parte, il Comitato non intende differire ulteriormente la compensazione dell'esposizione corrente, e pertanto ha deciso di pubblicare fin d'ora l'emendamento all'Accordo sui requisiti patrimoniali. Il Comitato si riserva di modificare successivamente l'Accordo in parola alla luce dei risultati del processo consultativo sulla compensazione dell'esposizione futura potenziale e sulla matrice ampliata delle maggiorazioni.

7. Infine, le banche facenti uso del metodo dell'esposizione originaria possono applicare minori fattori di conversione in posizioni creditorie per beneficiare del riconoscimento ai fini di vigilanza degli accordi di compensazione che soddisfano le condizioni prescritte. Tale approccio sarà tuttavia consentito soltanto finché non verranno introdotti i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, dopodiché il metodo dell'esposizione originaria non sarà più applicabile per le banche che sottostanno alla disciplina prudenziale dell'Accordo sui requisiti patrimoniali².

III. Proposta per riconoscere gli effetti della compensazione nel calcolo delle maggiorazioni per l'esposizione futura potenziale

1. Nel documento propositivo dell'aprile 1993 il Comitato si era dichiarato in favore del mantenimento dell'attuale metodo di calcolo delle maggiorazioni per l'esposizione creditoria futura potenziale (consistente nel moltiplicare gli importi nominali di capitale delle transazioni per gli appropriati fattori di maggiorazione indicati nell'Allegato 3), qualora non fossero emerse argomentazioni decisive a sostegno di uno degli approcci alternativi allora menzionati.

2. Nel quadro del processo consultativo, un certo numero di operatori del mercato e di autorità di vigilanza ha colto l'occasione per fornire i risultati di ricerche empiriche sugli effetti della compensazione sull'esposizione creditoria futura potenziale e per sottoporre formule alternative per riconoscere tali effetti nel calcolo delle maggiorazioni. Il Comitato ha parimenti compiuto ulteriori ricerche in quest'area e ritiene ora opportuno integrare nella metodologia di calcolo delle maggiorazioni una formula aritmetica per il riconoscimento degli effetti della compensazione sulle esposizioni future potenziali.

3. Il Comitato propone la formula sottoindicata per ridurre le maggiorazioni applicate alle transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci e conformi ai requisiti enunciati nell'accluso emendamento all'Accordo sui requisiti patrimoniali concernente la compensazione bilaterale. In base a tale proposta la maggiorazione per le transazioni compensate (A_{net}) sarebbe uguale alla media della maggiorazione così come calcolata attualmente (A_{gross}),³ corretta per il rapporto fra il costo netto corrente di sostituzione e il costo lordo corrente di sostituzione (NGR), e di A_{gross} .

$$A_{net} = 0,5 * A_{gross} + 0,5 * NGR * A_{gross}$$

dove:

NGR = costo netto di sostituzione/costo lordo di sostituzione per le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci

² Ove opportuno, sarà permesso un periodo di transizione addizionale massimo di 12 mesi.

³ A_{gross} è pari alla somma degli importi nominali di capitale di tutte le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci moltiplicati per gli appropriati fattori di maggiorazione indicati nell'Allegato 3 dell'Accordo sui coefficienti patrimoniali.

4. Il vantaggio della formula sopraindicata dal punto di vista della vigilanza prudenziale è che essa, impiega un parametro specifico della banca (ossia il NGR), assicurando tuttavia una maggiore omogeneità nel tempo e fra le varie istituzioni rispetto a una formula che dia peso pieno a NGR. Inoltre, l'adozione di tale formula implica che le banche dovranno sempre detenere un certo ammontare di patrimonio a fronte dell'esposizione potenziale, poiché la maggiorazione netta non potrà mai essere uguale a zero. In questo contesto il fattore NGR va visto come una *proxy* dell'impatto della compensazione sull'esposizione futura potenziale e non come un indicatore esatto delle future variazioni dell'esposizione netta in relazione e quella linda, considerato che NGR e l'esposizione potenziale possono essere influenzati da varie caratteristiche peculiari dei singoli portafogli. Con un coefficiente di ponderazione pari a 0,5 la riduzione della maggiorazione, ipotizzando un rapporto NGR di 0,5, sarebbe del 25%.

5. Nel presentare la summenzionata formula il Comitato non ha inteso specificare se il calcolo del rapporto NGR debba essere effettuato controparte per controparte ovvero su una base aggregata per tutte le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci e conformi ai requisiti prescritti. Il Comitato invita a formulare specifici commenti su questo aspetto, e in particolare sulla possibilità che la scelta del metodo influisca in modo distorsivo sui risultati e/o comporti una significativa differenza in termini di complessità del calcolo. Nell'Allegato 2 viene riportato un esempio estremamente semplificato del calcolo di NGR secondo le due procedure.

6. A seguito del processo di consultazione sulla proposta dell'aprile 1993 il Comitato ha preso atto dell'opinione secondo cui i modelli interni di simulazione possono essere utili nel calcolo delle maggiorazioni per l'esposizione futura potenziale. Il Comitato considera tale approccio interessante e meritevole di ulteriore considerazione in epoca futura. Tuttavia, per il momento, il Comitato desidera rafforzare la copertura prudenziale degli strumenti derivati nel quadro della metodologia esistente.

IV. Proposta di estensione della matrice dei fattori di maggiorazione

1. Di recente, il Comitato ha riesaminato approfonditamente il metodo di calcolo delle maggiorazioni per l'esposizione creditoria futura potenziale contenuto nell'Allegato 3 dell'Accordo sui requisiti patrimoniali. Tale riesame ha evidenziato che l'attuale approccio può dar luogo a un'insufficiente copertura patrimoniale per taluni tipi di strumenti derivati. Fra questi figurano gli *swaps* di tasso d'interesse a lunga scadenza, gli *swaps* su merci (che spesso prevedono scambi multipli di capitale) e i contratti derivati su valori azionari.

2. L'attuale approccio comporta due inconvenienti principali. In primo luogo, in alcuni casi la maggiorazione vigente, che è in funzione di un fattore che a sua volta dipende dal tipo e dalla scadenza residua dello strumento sottostante, nonché dall'importo nominale di capitale, non rispecchia in modo accurato i flussi di cassa determinati dallo strumento e, quindi, l'effettivo livello

dell'esposizione futura potenziale. In secondo luogo, i fattori di maggiorazione previsti dall'Accordo sui requisiti patrimoniali erano stati concepiti per gli strumenti di tasso d'interesse e di cambio, e non per i contratti derivati su merci e valori azionari, che costituiscono segmenti del mercato in rapida espansione.

3. Allo scopo di ovviare a tali inconvenienti il Comitato ritiene che sarebbe opportuno adeguare la matrice dei fattori di maggiorazione contenuta nell'Accordo sui requisiti patrimoniali, così da tener conto dei casi in questione. In particolare, il Comitato propone una matrice ampliata che comprende una fascia di scadenza addizionale e tre colonne aggiuntive destinate ai tipi di strumenti non contemplati esplicitamente nell'Accordo.

4. La matrice ampliata proposta è riportata come Allegato 3. I fattori di maggiorazione previsti nell'Accordo originale sono rimasti invariati. Tali fattori sono stati formulati utilizzando simulazioni "Monte Carlo" di coppie bilanciate di transazioni rappresentative e mirano ad assicurare una ragionevole copertura prudenziale per un'elevata quota di esposizioni potenziali. I fattori di maggiorazione proposti possono apparire troppo stringenti in alcuni casi, e sottostimati in altri. Il Comitato ritiene tuttavia che, in un contesto di portafoglio, ne risulti complessivamente un congruo livello di copertura prudenziale.

5. Per le transazioni come gli *swaps* su merci, nelle quali hanno luogo periodicamente e fino alla scadenza del contratto scambi effettivi in conto capitale, la più elevata esposizione futura potenziale verrebbe colta moltiplicando i fattori di maggiorazione per il numero dei restanti pagamenti. Nella colonna destinata agli strumenti su valori azionari è stata aggiunta una nota esplicativa in cui si precisa che per i contratti il cui valore si riazzerà automaticamente dopo un pagamento, la vita residua è quella corrispondente al periodo di tempo mancante alla scadenza del successivo pagamento. Ciò al fine di tener conto della natura degli *swaps* su indici azionari, che tipicamente prevedono lo scambio di un rendimento commisurato a un indice di borsa contro un tasso d'interesse variabile, e il cui valore si riazzerà dopo ciascun pagamento. Il Comitato invita a formulare commenti su questo trattamento e a segnalare eventualmente altre transazioni di natura analoga per le quali sarebbe opportuno applicare la medesima procedura. Sono altresì graditi commenti circa l'eventuale distinzione fra la clausola di riazzeramento automatico degli *swaps* su indici azionari e altre transazioni con regolamenti intermedi in contante ad estinzione (o diminuzione) dell'esposizione creditoria in essere che potrebbero comportare una modifica dei termini negoziali originari.

6. Più in generale, il Comitato invita a esprimere commenti sulla struttura della matrice ampliata proposta e sull'entità delle maggiorazioni previste per le differenti categorie di strumenti. Il Comitato è consapevole del fatto che sarebbe possibile ottenere un maggior grado di accuratezza mediante una scomposizione più analitica in termini di scadenza e di tipologia degli strumenti. Nondimeno, esso ha cercato di mantenere un ragionevole equilibrio fra la relativa semplicità dell'approccio seguito nell'Accordo sui requisiti patrimoniali e un congruo livello di copertura patrimoniale per una gamma ampia e diversificata di transazioni.

7. Infine, tutte le banche che effettuano le operazioni contemplate dalle nuove colonne della matrice proposta (in azioni, in metalli preziosi e in altre merci) dovranno usare il metodo dell'esposizione corrente. Il Comitato è fermamente dell'opinione che le banche attive in tali settori di mercato debbano possedere, nel quadro di una prudente gestione del rischio, la capacità tecnica di applicare le procedure di valutazione ai prezzi correnti di mercato che tale metodo presuppone.

Basilea, luglio 1994

Allegato 1

Emendamento dell'Accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali relativamente alla compensazione bilaterale

Nell'ultima frase del secondo paragrafo alla pagina 3 dell'Allegato 3 dell'Accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali la parola "sono" è sostituita da "possono essere".

Il testo sottostante sostituisce il testo dell'intero penultimo paragrafo dell'Allegato 3 dell'Accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali, concernente il riconoscimento della compensazione bilaterale ai fini del calcolo dei coefficienti minimi. La numerazione delle note è quella che apparirebbe nell'Accordo emendato.

"È stata considerata attentamente la questione della **compensazione bilaterale**, ossia della ponderazione su base netta, anziché linda, dell'esposizione creditoria verso le stesse controparti derivante dall'intera gamma di contratti a termine, *swaps*, opzioni e contratti derivati analoghi⁶. Il Comitato teme che, ove il liquidatore di una controparte fallita abbia (o possa avere) il diritto di dissociare i contratti compensati, esigendo l'esecuzione dei contratti favorevoli al fallito e riuscendo l'esecuzione di quelli ad esso sfavorevoli, non vi sia alcuna riduzione del rischio di controparte.

Pertanto, è stato convenuto ai fini dei requisiti di adeguatezza patrimoniale, che:

- a) le banche possano compensare le transazioni soggette a patto di novazione, in base al quale le obbligazioni reciproche fra una banca e la sua controparte di consegnare una data valuta ad una data scadenza sono automaticamente agglomerate con tutte le altre obbligazioni per la stessa valuta e la stessa scadenza, sostituendo giuridicamente un singolo ammontare alle preesistenti obbligazioni lorde.
- b) Le banche possano parimenti compensare le transazioni soggette a forme legalmente valide di compensazione bilaterale diverse da quella contemplata sub a), comprese altre forme di novazione.
- c) In entrambi i casi a) e b) la banca debba soddisfare, a giudizio delle rispettive autorità di vigilanza nazionali, le condizioni seguenti⁷:
 1. che essa abbia un contratto o accordo di compensazione con la controparte il quale generi un'unica obbligazione giuridica, comprendente tutte le transazioni contemplate dall'accordo, cosicché, in caso di mancato adempimento della controparte a causa di insolvenza, fallimento, liquidazione o circostanze analoghe, la banca avrebbe il diritto

⁶ La compensazione di pagamenti volta a ridurre i costi operativi dei regolamenti giornalieri non è riconosciuta nello schema di misurazione del patrimonio poiché essa non ha in ogni caso effetto sulle obbligazioni lorde della controparte.

⁷ Qualora un accordo di compensazione come descritto sub a) sia già stato riconosciuto prima del luglio 1994, l'autorità di vigilanza determina se sono necessari ulteriori passi affinché essa possa giudicare che l'accordo stesso è conforme ai requisiti sotto indicati.

Il metodo dell'**esposizione originaria** può parimenti essere impiegato per le transazioni soggette ad accordi di compensazione che soddisfino i requisiti giuridici sopradetti fino a quando non saranno introdotti i coefficienti patrimoniali collegati al rischio di mercato, dopodiché tale metodo non sarà più utilizzabile da parte delle banche che sottostanno alle prescrizioni del presente Accordo¹⁰. I fattori di conversione da applicare nel periodo di transizione per il calcolo delle esposizioni creditorie a fronte di transazioni compensate bilateralmente saranno i seguenti:

Scadenza	Contratti di tasso d'interesse	Contratti in cambi
meno di 1 anno	0,35%	1,5%
da 1 anno a meno di 2 anni	0,75%	3,75% (1,5%+2,25%)
per ogni ulteriore anno	0,75%	2,25%

Tali fattori comportano una riduzione di circa il 25% rispetto a quelli riportati alla pagina 5 dell'Allegato 3 dell'Accordo. Ai fini del calcolo dell'esposizione creditoria verso una controparte di compensazione a fronte di transazioni a termine in cambi e contratti analoghi, per i quali vi è corrispondenza fra l'ammontare nominale di capitale e i flussi monetari, durante il periodo di transizione i fattori di conversione indicati alla pagina 5 dell'Allegato 3 dell'Accordo possono essere applicati al capitale nominale, il quale sarebbe definito come l'ammontare netto dei pagamenti liquidabili a ciascuna data di scadenza e in ciascuna valuta. In nessun caso i fattori ridotti sopraindicati possono essere applicati agli ammontari nominali netti."

¹⁰ Se del caso, le autorità di vigilanza nazionali potranno concedere un periodo di transizione addizionale, che non dovrà comunque superare i 12 mesi.

Allegato 2

Esempio semplificato di calcolo del rapporto fra costo di sostituzione netto e lordo

Transazione	Controparte 1		Controparte 2		Controparte 3	
	Ammontare nominale	Valore ai prezzi di mercato	Ammontare nominale	Valore ai prezzi di mercato	Ammontare nominale	Valore ai prezzi di mercato
Transazione 1	100	10	50	8	30	- 3
Transazione 2	100	- 5	50	2	30	1
Costo di sostituzione lordo (GR)		10		10		1
Costo di sostituzione netto (NR)		5		10		0
NGR (per controparte)	0,5		1		0	
NGR (aggregato)	$\Sigma NR / \Sigma GR = 15/21 = 0,71$					

Allegato 3

Proposta di matrice ampliata¹

Vita residua	Tasso d'interesse	Cambi e oro	Azioni ²	Metalli preziosi eccetto oro	Altre merci
Meno di 1 anno	0,0%	1,0%	6,0%	7,0%	12,0%
Da 1 a 5 anni	0,5%	5,0%	8,0%	7,0%	12,0%
5 e più anni	1,5%	7,5%	10,0%	8,0%	15,0%

¹ Per i contratti con scambio multiplo di capitale i fattori devono essere moltiplicati per il numero dei rimanenti pagamenti da effettuare ai termini del contratto. ² Per i contratti il cui valore si riazzerà automaticamente dopo un pagamento, la scadenza residua è fatta uguale al periodo di tempo mancante fino al pagamento successivo.